




Al Comune di Appignano del Tronto
pec: comuneappignanodeltronto@pec.it

e p.c. Ai Soggetti Competenti in materia Ambientale

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	
21.3/2022/ZURBE/593	P.
Prot.n. 7587	Del 11/04/2022
	

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche
pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Asur Marche Area Vasta n. 5
pec: areavasta5.asur@emarche.it

AATO 5 Marche Sud
pec: ato5marche@emarche.it

CIIP Poliservizi
pec: servizio.protocollo@pec.ciip.it

Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di
Ascoli Piceno
pec: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale
Sede
pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Allegati: 1

Class. 05/VAS/010

OGGETTO: Comune di Appignano del Tronto.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico.

Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Barra.

In allegato alla presente si trasmette la Determina del Dirigente dello scrivente Settore Registro Generale n. 465 del 07.04.2022 con la quale la pratica di cui in oggetto è stata esclusa, con prescrizioni, dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'allegato A alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 questa Amministrazione, in qualità di Autorità Competente, provvederà a pubblicare integralmente sul proprio sito web il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni.

Valuti codesto Comune l'opportunità di provvedere anch'esso alla pubblicazione sul proprio sito web.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

FE/b

Allegati: Determina del Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale Registro
Generale n. 465 del 07.04.2022



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 465 del 07/04/2022

Determina del Responsabile N. 23 del 07/04/2022

PROPOSTA N. 524 del 06/04/2022

OGGETTO: Comune di Appignano del Tronto.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 del D.Lgs 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), relativa al Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico. class.05VAS010

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Appignano del Tronto con nota prot. n. 904 del 11.02.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 14.02.2022, con protocollo n. 3163, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano di Recupero del Centro Storico;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 06.04.2022, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con nota prot. n. 904 del 11.02.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 14.02.2022 con protocollo n. 3163, il Comune di Appignano del Tronto, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Recupero del Centro Storico, inviando allo scopo i seguenti elaborati:

- Relazione generale con allegato;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione sui vincoli ambientali e paesaggistici;
- Zonizzazione Piano di Recupero;
- Zonizzazione Piano previgente;
- Elenco beni soggetti ad esproprio;
- Elenco soggetti competenti in materia ambientale;
- Relazione sintetica rapporto preliminare di screening semplificato;
- Rapporto preliminare di screening semplificato.

Con nota prot. n. 3423 del 15.02.2022 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, gli

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 465 del 07/04/2022

elaborati inviati dal Comune di Appignano del Tronto con la sopraccitata nota prot. 904 del 11.02.2022.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 3013 del 17.03.2022, ha ritenuto necessario assoggettare a VAS la proposta di Piano di Recupero al fine di effettuare i necessari approfondimenti e pervenire a soluzioni alternative progettuali maggiormente sostenibili, esprimendo nel contempo una serie di indicazioni per alcune categorie di edifici classificati.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 449 del 21.02.2022, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche:** la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari)** per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

La CIIP, con nota prot. n. 2022003098 del 23.02.2022, ha comunicato quanto segue:

- nelle zone interessate dal Piano di Recupero del Centro Storico possono essere eseguiti delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche** si ricorda che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Area Vasta n. 5, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

A seguito di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche nella sopraccitata nota prot. n. 3013 del 17.03.2022, circa la necessità di assoggettare a VAS la proposta di Piano di Recupero il Comune, con nota prot. n. 1741 del 22.03.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 22.03.2022 con prot. n. 6081, ha evidenziato che all'interno del Piano di Recupero inizialmente proposto è possibile individuare uno stralcio di dimensioni inferiori e minime, non oggetto di segnalazione da parte della Soprintendenza, rispetto al quale la stessa Amministrazione Comunale intende adottare la proposta di Piano con una nuova perimetrazione ridotta rispetto a quella inizialmente prevista; a tale nota comunale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha dato riscontro con nota prot. n. 3611 del 29.03.2022 nella quale, tenuto conto che la nuova proposta di Piano riguarda una limitata porzione del nucleo storico relativa al recupero di un immobile esistente in disuso previa demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, al fine di realizzare un Polo scientifico-tecnologico e alla realizzazione di una piazza pubblica mediante pavimentazione dell'area di sedime di un immobile – ha espresso parere favorevole sulla proposta di Piano rammentando che il progetto relativo al Polo scientifico-tecnologico, prevedendo la realizzazione di un piano interrato, *dovrà essere sottoposto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 50/2016 a questo Ufficio, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che potrebbe richiedere l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex comma 8 del succitato articolo 25.*

Pertanto, per quanto sopra esposto, il presente parere istruttorio è relativo alla proposta di Piano di Recupero così come perimetrato dal Comune negli elaborati inviati in allegato alla sopraccitata nota prot. n 1741 del 22.03.2022, costituiti da:

- Relazione generale con allegato;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione sui vincoli ambientali e paesaggistici;
- Zonizzazione Piano di Recupero;
- Zonizzazione Piano previgente;
- Elenco beni soggetti ad esproprio;
- Relazione sintetica rapporto preliminare di screening semplificato;
- Rapporto preliminare di screening semplificato.

CONTENUTI DEL PIANO

Come in parte anticipato il Piano di Recupero è relativo a due soli interventi riguardanti una limitata porzione del nucleo storico.

Si tratta in particolare del recupero di un immobile esistente in disuso, di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista, previa demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria (mc 150), al fine di realizzare un Polo scientifico-tecnologico; è altresì prevista la realizzazione di una piazza pubblica mediante pavimentazione dell'area di sedime di un immobile gravemente lesionato dal sisma del 2016 oggetto d'intervento di messa in sicurezza sulla pubblica via mediante smontaggio della parte crollata. Viene evidenziato che tale area potrà essere adibita a parcheggio.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii;

- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di Recupero del centro storico in considerazione della limitata incidenza degli interventi previsti; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che non si ravvisano problemi ambientali pertinenti al Piano, che lo stesso non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e che interferisce in misura minima con altri piani e programmi. La riqualificazione degli spazi prevista viene perseguita in chiave sostenibile; viene infatti evidenziato che il saldo tra cubatura demolita e ricostruita è attivo, con conseguenti vantaggi in termini di riduzione dell'incidenza antropica sull'ambiente.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Recupero di una porzione del centro storico del Comune di Appignano del Tronto, con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Recupero di una porzione del centro storico del Comune di Appignano del Tronto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente *ad interim* del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 07/04/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO

